



Verona li, 10/10/2023

Circolare - Comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 236 di lunedì 9 ottobre del decreto ministeriale che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, **scattano i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro**. Il termine, che è perentorio, cadendo in un giorno festivo ma subito antecedente il sabato e la domenica è prorogato *ex lege* all'**11 dicembre**.

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro le **imprese dotate di personalità giuridica** (Ssl, Spa, Sapa e società cooperative), le **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche), i **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli **istituti giuridici affini al trust** (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del Dm) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione. Anche questi termini sono perentori.

La comunicazione deve contenere i **dati identificativi** e la cittadinanza **delle persone fisiche indicate come titolare effettivo**, oltre alle partecipazioni al capitale del titolare effettivo, alle modalità di esercizio del controllo e ai rispettivi poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente.

Per le società, **spetta agli amministratori l'invio delle informazioni** sulla titolarità effettiva, senza possibilità di conferire procura speciale. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, l'obbligo è adempiuto dal fiduciario. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa Dire. La comunicazione va effettuata all'ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso oppure un intermediario abilitato.



Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo ma soggetti al pagamento di diritti di segreteria.

Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede in capo agli amministratori della società, dell'ente o del trust la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).